DECRETO DEI DIRIGENTI/DIRETTORI DI SEZIONE/DIPARTIMENTO n. 2548 del 06/12/2023

Oggetto: AVVISO PUBBLICO, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA "POST-DOTTORALE" PER IL PROGETTO SECURE 2023-2025 NELL'AMBITO DEL PROGETTO PIANETA DINAMICO, BANDO N. 6/2023/MI

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI MILANO

VISTO il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 in materia di semplificazione degli Enti Pubblici di Ricerca;
VISTO lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 114/2020 del 19 giugno 2020, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale – Avviso di emanazione di cui al Comunicato su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 264 del 24 ottobre 2020);
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, approvato con Decreto del Presidente n. 36/2020 del 22/04/2020, pubblicato sul sito Web istituzionale;
VISTO il Regolamento del Personale dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n.12 del 25/02/2021, pubblicato sul Sito Web istituzionale; **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 145/2020 del 22 luglio 2020, ed emanato con Decreto del Presidente n. 75/2020 del 21 ottobre 2020;
VISTA la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 del 09/03/2011, relativo alla definizione dell'importo minimo degli assegni di ricerca;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
VISTO il d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 contenente il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il d.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5 in materia di "Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";
VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, "*Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica*", e "*Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra classi di lauree e diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) di cui al decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
VISTA la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici;
VISTO il nuovo Regolamento dell'INGV concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.P. n. 11 del 29.1.2019;
VISTO il Decreto del Presidente n. 32 del 6.4.2020 relativo al "Disciplinare per lo svolgimento in modalità telematica delle procedure selettive per il conferimento degli assegni di ricerca e delle borse di studio" dell'INGV; **VISTA** la legge 8 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 contenente il "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 contenente il "Codice dell'amministrazione digitale";
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 in tema di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e Ricerca n. 229 del 19/02/2021, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;
VISTO il Decreto del Presidente n. 32 del 01/07/2021 relativo al conferimento dell'incarico in qualità di Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia al Dott. Jair Lorenco;
VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 412 del 25.07.2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Sezione Milano alla Dott.ssa Lucia Luzi;
CONSIDERATO che nel programma "reclutamento e proroghe" dell'INGV è stato avviato l'iter della procedura per la selezione del bando in oggetto con codice iter 1953**;**
VISTA l'istanza di attivazione di selezione per un assegno di ricerca posto dottorale per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto "SECURE" (OBFU 1020.010), di cui è Responsabile il Dott. Antonio Costa, approvata dal Direttore Generale con nota del 24.11.2023 prot. 31285;
ACCERTATA la copertura finanziaria dei fondi del sopracitato progetto, obiettivo funzione 1020.010 capitolo di spesa 1.01.01.02.999.01, su cui graverà l'assegno di ricerca;

DECRETA

Art. 1
Oggetto dell'assegno di ricerca

1. È indetta una selezione, per titoli e colloquio, che potrà essere espletato in modalità telematica, per il conferimento di n. 1 assegno di tipo "post-dottorale" per lo svolgimento di attività di ricerca della durata di 12 mesi, presso la sede INGV di Milano, sotto la supervisione del Dott. Giovanni Lanzano e della dott.ssa Francesca Pacor. La spesa graverà sui fondi del progetto Pianeta Dinamico – Working Earth (OB.FU. 1020.010), in particolare nell'ambito del Work Package 3 (Ground Motion Predictions using innovative approaches) del progetto SECURE (Regional-Scale Earthquake Ground Motion PrediCtions ThroUgh Pyhsics-based and EmpiRical ApproachEs: A Case study Central Italy) 2023-2025, coordinato dalla dott.ssa Aybige Akinci.
2. L'assegno ha per oggetto: "**Modellazione del moto sismico tramite tecniche innovative**".
3. Le attività prevedono:
    - costruire dataset parametrici di dati e metadati a partire dalle registrazioni sismiche;
    - sviluppare modelli predittivi del moto sismico con tecniche standard ed innovative;
    - analizzare ed interpretare le variabilità associate.

Art. 2
Trattamento economico, durata e rinnovo

1. Il compenso annuo onnicomprensivo lordo è fissato in Euro 27.474,00 salvo adeguamenti stabiliti in ambito ministeriale, e sarà erogato al beneficiario in rate mensili posticipate.
2. L'assegno avrà la durata di **mesi 12** e potrà essere eventualmente prorogato, secondo quanto previsto dall'art. 22, della legge 240/2010 e ss.mm.ii.
3. Trovano applicazione: in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni; in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni: in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007; in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

Art. 3
Requisiti per l'ammissione

1. Per l'ammissione alla selezione, ai candidati è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
    - Laurea V.O. in Informatica, Ingegneria Informatica, Matematica, Ingegneria Matematica, Scienze Geologiche, Fisica, Ingegneria

Civile, Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio, Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e il Territorio (corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti previgenti al D.M. n. 509/1999);
Laurea Specialistica (art. 3, comma 1, lettera b, D.M. n. 509/1999), della classe 4/S, 20/S, 23/S, 28/S, 35/S, 38/S, 45/S, 50/S, 82/S, 85/S, 86/S;
Laurea Magistrale (art. 3, comma 1, lettera b, D.M. n. 270/2004), della classe LM17, LM18, LM23, LM32, LM35, LM40, LM44, LM74, LM75, LM79;
oppure
titolo di studio equiparato o equipollente o superiore, anche conseguito all'estero e riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti;

- Dottorato di ricerca oppure aver svolto per un triennio, successivamente al conseguimento del diploma di laurea, attività professionale presso Università o Enti e Centri di ricerca pubblici e privati;
- Conoscenze della sismologia di base ed applicata;
- Eccellente conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

2. Sono considerati titoli preferenziali:
   - Pubblicazioni scientifiche;
   - Esperienza in linguaggi di programmazione, come Matlab, R e Python;
   - Comprovata esperienza nella modellazione in campo sismologico;

3. Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso dovrà essere preventivamente riconosciuto in Italia secondo la legislazione vigente in materia. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura di cui all'art. 6, comma 3 del presente bando, verrà valutata, ai soli fini dell'ammissione con riserva del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
5. L'INGV garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'attribuzione degli assegni in questione e la tutela della riservatezza del trattamento dei dati personali, secondo le disposizioni vigenti.

Art.4
Incompatibilità

1. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti di ruolo in servizio presso le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia Spaziale Italiana, nonché presso le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art. 74,

quarto comma, del DPR n. 382 del 11.7.1980.

2. I titolari di assegni di ricerca in servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui al precedente comma o dipendenti da datori di lavoro privati decadono se non posti in aspettativa senza assegni per il periodo di durata dell'assegno di ricerca, anche se dipendenti part-time.
3. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge 240/2010, la titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
4. Non è consentito ai titolari di assegno lo svolgimento di altri incarichi interni a INGV.

Art.5
Domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato A), deve essere inviata in formato pdf firmato, esclusivamente tramite una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all'indirizzo: **aoo.milano@pec.ingv.it** non oltre il *quindicesimo giorno* successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul sito web istituzionale. Qualora il termine cada in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
   Esclusivamente per i cittadini stranieri, residenti all'estero, l'invio della domanda potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all'indirizzo: aoo.milano@pec.ingv.it.
2. L'oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: *"Partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno di ricerca di tipologia "post-dottorale"* ***Avviso n. 6/2023/MI***". Nella domanda dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica PEC personale (posta ordinaria solo per i cittadini stranieri residenti all'estero) eletto ai fini delle comunicazioni relative alla selezione, ivi comprese eventuali comunicazioni e/o convocazioni per il colloquio orale, senza che vi sia pertanto altro obbligo di avviso.
3. La validità della trasmissione della domanda di partecipazione è attestata dalla "Ricevuta di avvenuta consegna" che, a pena di esclusione, deve pervenire alla casella PEC del candidato entro le ore 23.59.59 del termine indicato al comma precedente. È onere del candidato verificare la ricezione sulla casella PEC di tale conferma quale prova che il messaggio inviato sia stato correttamente consegnato in tempo utile.
4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del recapito o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali ritardi o disguidi dalla rete telematica o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Pena l'esclusione, la domanda e il curriculum vitae dovranno essere sottoscritti con firma autografa, ovvero in forma digitale o con le altre modalità di sottoscrizione indicate dall'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

5. Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, pena l'esclusione dalla procedura selettiva:

a) il cognome e il nome;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza;
e) il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 3, co. 1 del bando;
f) gli eventuali titoli di riserva della legge n. 68/1999 e dei titoli di precedenza posseduti, nonché quelli di preferenza da far valere a parità di valutazione, previsti dall'articolo 5 del d.P.R. n. 487/94; dei predetti titoli deve essere fatta espressa menzione pena la non valutazione dei medesimi;
g) indicazione di un account di posta elettronica personale ove essere contattato per lo svolgimento del colloquio (al momento del colloquio, dovrà mostrare lo stesso documento di riconoscimento allegato alla domanda di ammissione).

6. I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario.
7. Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il candidato elegge ai fini della selezione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata. Ai sensi dell'art. 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 tutte le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione e nel curriculum vitae et studiorum sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
8. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una copia del documento di identità del candidato.

Art. 6
Titoli valutabili

1. Per la valutazione, riservata alla Commissione giudicatrice, il candidato dovrà allegare alla domanda i seguenti titoli:

a) curriculum vitae <u>debitamente firmato</u> attestante l'attività formativa e le

esperienze professionali acquisite;

b) altri documenti e titoli che egli ritenga possano formare oggetto di valutazione.

Sarà valutato il curriculum vitae et studiorum, in lingua italiana o inglese, dove dovranno essere specificati in modo analitico gli stati, i fatti, le qualità personali, il livello di pratica della lingua inglese, e che in particolare dovrà indicare:

- gli studi compiuti e i titoli conseguiti con valutazione e data di conferimento;
- i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti e la durata degli stessi;
- ogni altra attività scientifica, tecnica, professionale e didattica eventualmente esercitata;
- le pubblicazioni;
- ogni altro titolo o informazione ritenuti utili ai fini della valutazione.

2. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione. I cittadini appartenenti a stati membri dell'Unione Europea dovranno dichiarare che le informazioni riportate nel curriculum vitae et studiorum sono accurate e veritiere, mediante compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (allegato A) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

   I titoli dichiarati nel curriculum vitae et studiorum dovranno essere documentati come segue:

- pubblicazioni a stampa, i rapporti tecnici, le monografie, i libri, i capitoli di libro, brevetti, etc.: nel caso in cui essi siano reperibili attraverso il web va indicato l'indirizzo esatto e completo dei relativi siti, ovvero il doi se disponibile e non è necessario allegare copia; nel caso in cui non siano reperibili via web, le pubblicazioni, rapporti tecnici o scientifici, monografie, libri, capitoli di libro, brevetti nonché tesi di laurea vanno opportunamente descritti nel curriculum vitae et studiorum, e saranno valutati sulla base di tali descrizioni anche se non allegati o se redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese;
- partecipazioni a congressi nazionali ed internazionali, workshop, scuole di formazione, etc. Organizzazione di sessioni tematiche, attività da convener o co-convener, invited speaker, etc.
- attività didattica o formativa, attività di tutoring di studenti (laureandi, dottorandi, tirocinanti), etc;
- per ogni altro titolo:

  per i cittadini dell'Unione Europea: i documenti e titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni appartenenti a uno stato membro dell'Unione Europea non dovranno essere allegati ma saranno elencati in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi mediante l'utilizzo del modello di cui all'Allegato A. I documenti e titoli rilasciati da amministrazioni appartenenti a stati non appartenenti all'Unione Europea, o da soggetti privati comunitari o extracomunitari, dovranno essere prodotti in originale o in copia; i titoli prodotti in copia dovranno essere elencati in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, da compilarsi mediante l'utilizzo del modello di cui all'Allegato A. I titoli redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere corredati da traduzione in lingua inglese;

per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia: i documenti e titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni italiane potranno non essere prodotti ma elencati in una dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

n. 445/2000, da compilarsi mediante l'utilizzo del modello di cui all'Allegato. I documenti e titoli rilasciati da pubbliche amministrazioni appartenenti a stati al di fuori dell'Unione Europea, o da soggetti privati comunitari o extracomunitari, dovranno essere prodotti in originale o in copia. I titoli redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere corredati dalla traduzione in lingua inglese;

per tutti gli altri cittadini extracomunitari: i documenti e titoli dovranno essere prodotti in originale o in copia. I titoli redatti in lingua diversa dall'italiano o dall'inglese dovranno essere corredati dalla traduzione in lingua inglese.

3. Ai sensi dell'art. 4, del D.P.R. 30-7-2009 n. 189 "Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio2002, n. 148", il candidato in possesso di titolo di studio straniero è ammesso alla selezione con riserva e, ove risultato primo in graduatoria, dovrà produrre la seguente documentazione:
   - copia documento di identità;
   - autentica di copia del titolo di studio estero (pergamena) in lingua originale e autentica di copia dell'elenco esami in lingua originale/transcript of records/degree/diploma supplement, con legalizzazione o apostille dell'Aja previamente apposte sugli originali;
   - autentica di copia del titolo di studio estero tradotto;
   - autentica di copia dell'elenco esami/transcript of records/degree tradotto;
   - autentica di copia della dichiarazione di valore in loco rilasciata dalle rappresentanze diplomatiche italiane obbligatoria per titoli conseguiti presso paesi extra UE, fuori Spazio economico europeo (S.E.E.) e fuori dalla Confederazione svizzera;
   - autentica di copia del diploma supplementare tradotto se presente nella documentazione prodotta;
   - autentica di copia del solo titolo universitario pregresso se conseguito all'estero o dichiarazione sostitutiva di certificazione se il titolo pregresso è stato conseguito in Italia.

   Acquisita la documentazione richiesta, l'Istituto trasmetterà l'istanza di parere al Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale dispone, salvo ulteriori dilazioni, di sessanta giorni per l'adozione dell'atto. Successivamente, in caso di parere positivo, l'Istituto procederà alla valutazione del titolo ed alla adozione dei conseguenti provvedimenti.
4. Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'INGV, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.ii.mm., effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni fornite.
5. I titoli sono esenti da imposta di bollo e possono essere valutati solamente se attinenti all'oggetto della collaborazione, a insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.
6. Fatto salvo quanto previsto al comma 3), in luogo dei titoli originali è ammessa la presentazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai

sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 455.

Art.7
Esclusione dalla selezione

1. I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
2. È espressamente prevista l'esclusione dal concorso nelle seguenti ipotesi:

a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione in forma autografa, ovvero in forma digitale o con le altre modalità di sottoscrizione indicate dall'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, qualora il candidato abbia trasmesso la domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata non intestata a sé medesimo;
b) mancata trasmissione di un documento di identità in corso di validità, salvo il caso di sottoscrizione della domanda di partecipazione mediante una delle forme previste dall'articolo 20, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
c) presentazione della domanda di partecipazione oltre il termine indicato dal bando.

3. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la sussistenza di una causa di esclusione ovvero la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Art.8
Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Sezione di Milano in data successiva alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Alla commissione esaminatrice possono essere aggregati membri aggiuntivi per la valutazione delle conoscenze e competenze linguistiche, informatiche e digitali, e anche delle competenze attitudinali.
3. La Commissione è composta da tre esperti nelle materie d'esame, di cui uno con funzione di Presidente, e da un Segretario. Il provvedimento di nomina della Commissione è pubblicato sul Sito Web istituzionale.
4. La Commissione esaminatrice può svolgere il proprio lavoro anche in modalità telematica, garantendo la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 9
Punteggio per la valutazione del candidato

1. Per la valutazione del candidato la Commissione dispone di 100 punti complessivi, suddivisi come segue: 50 punti per i titoli e 50 punti per il colloquio.
2. Nel corso della prima riunione la Commissione definisce nel dettaglio i criteri e i punteggi per la valutazione dei titoli, nonché i criteri e i punteggi per il colloquio.
3. La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli attinenti all'area tematica indicata in oggetto e completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.

4. Possono essere ammessi al colloquio solo i candidati che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 30 punti sui 50 disponibili.

Art. 10
Colloquio

1. La convocazione dei candidati alla prova orale è effettuata mediante PEC almeno quindici giorni prima dalla data di svolgimento. Ai candidati convocati per la prova orale è data comunicazione del punteggio complessivo riportato nella valutazione dei titoli.
2. La prova orale consiste in un colloquio volto ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati sulle discipline di cui al comma 1. dell'art. 3 del bando. Durante la prova orale, la commissione esaminatrice può porre altresì domande sul *curriculum vitae* e sui titoli presentati dal candidato. Nella prova orale viene accertata anche la conoscenza della lingua inglese.
3. La prova orale può essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. I candidati dovranno essere muniti di attrezzature audio e video, e di connessione Internet adeguate e possedere un account per l'accesso alla piattaforma Google Meet. Il link per la diretta streaming al quale collegarsi verrà comunicato via PEC ai candidati che saranno ammessi al colloquio, e verrà pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione dei bandi di concorso.
4. Sono ammessi alla prova unicamente i candidati in possesso di un documento di riconoscimento in corso di validità come presentato nella domanda di ammissione. I candidati che, per qualunque ragione, non si presentino a sostenere il colloquio nel giorno fissato decadono da ogni diritto di partecipazione alla selezione.
5. Al termine di ciascuna seduta relativa al colloquio la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova; elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è pubblicato sul sito web dell'INGV.
6. La prova orale è superata dai candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 30/50.
7. Al termine dei lavori la Commissione forma la graduatoria finale di merito secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati nella valutazione dei titoli e del colloquio.
8. La Commissione conclude la propria attività entro 60 giorni dalla data di insediamento.

Art. 11
Formazione della graduatoria di merito e conferimento dell'assegno di ricerca

1. Il Direttore della Sezione di Milano, accertata la regolarità del procedimento, approva con proprio provvedimento la graduatoria finale di

merito e dichiara il vincitore. La graduatoria è pubblicata con le stesse modalità previste dal bando.

2. Ai sensi del comma 9-bis, dell'art. 5, del D.lgs. 25-7-1998 n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza. L'attività di lavoro di cui sopra può svolgersi ove il lavoratore straniero abbia soddisfatto le seguenti condizioni: a) la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste nel regolamento d'attuazione, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, ai sensi del precedente comma 4, e dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso; b) sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
3. Il conferimento dell'assegno di ricerca avviene mediante la stipula di apposito contratto individuale tra il vincitore della selezione e l'INGV. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'INGV.
4. Il vincitore entro il termine previsto dalla comunicazione del conferimento, dovrà far pervenire una dichiarazione di accettazione, attestando contestualmente di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative indicate dal precedente art. 4.
5. Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non si presentino entro i termini stabiliti, salvo comprovato e giustificato motivo.

Art.12
Diritti e doveri

1. Gli assegnisti hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura presso cui svolgono l'attività ed usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti e le disposizioni approvate presso la struttura stessa.
2. Il vincitore dovrà rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento dell'INGV per il conferimento degli assegni di ricerca.
3. Il vincitore si impegna al rispetto di ogni norma, regola, e quant'altro stabilito nel programma di ricerca cui afferisce.

Art.13
Trattamento dei dati personali

1. Il titolare del trattamento dei dati è l'INGV. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione ed autorizzate al trattamento dei dati personali *ex* art. 29 GDPR, individuate dal Titolare nell'ambito della procedura medesima. Il Titolare ha nominato un Soggetto designato ai fini di cui all'art. 2-*quaterdecies* del Codice della Privacy così

come novellato dal D.Lgs. 101/2018.

2. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione nel rispetto della normativa specifica.
3. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati e possono essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Direzione Generale, alle Direzioni Centrali, al Responsabile del Procedimento e alla commissione esaminatrice in ordine alle presente procedura e anche per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
4. Il trattamento dei dati del candidato è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento ed inoltre all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato potrebbe essere parte o all'esecuzione di misure precontrattuali (base giuridica art. 6 comma 1 lett. C, B del GDPR). Il conferimento dei dati risulta pertanto obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione e anche agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.
5. I dati personali in questione sono trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono.
6. I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.
7. I dati personali possono essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria finale di merito è diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito istituzionale dell'Amministrazione.
8. L'interessato può esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del regolamento medesimo, ossia l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilità dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato può inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

Art. 14
Accesso agli atti e Responsabile del Procedimento

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e delle norme regolamentari dell'Amministrazione.
2. Con la presentazione della domanda di iscrizione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo

concorsuale del candidato.

3. Al fine di agevolare l'oscuramento degli eventuali dati personali in caso di accesso agli atti, i candidati devono produrre la documentazione in un formato digitale privo di protezione informatica.
4. Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Sezione di Milano, e-mail direttore.mi@ingv.it , PEC: aoo.mi@pec.ingv.it

Art.15
Pubblicità e Norme finali

1. Il bando relativo alla presente procedura selettiva verrà pubblicato mediante pubblicazione all'Albo e sul sito web di questa Sezione, sul sito dell'INGV, del MUR e dell'Unione Europea.
2. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ed alla disciplina normativa in materia di concorsi e selezioni pubbliche, ove applicabile.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI MILANO
Lucia Luzi / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)